



**ORDINANZA n. 1 del 19 marzo 2020**

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**IL SINDACO**

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO e RICHIAMATO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO e RICHIAMATO, ancora, il Decreto Legge del 17.03.2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.03.2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RAVVISATE alla luce delle nuove normative, statali e regionali:

- la necessità di disporre ulteriori misure prudenziali su tutto il territorio comunale, non interessato dal contagio, atte a evitare assembramenti e/o comunque contatti ravvicinati tra le persone, onde prevenire eventuali criticità;
- l'esigenza di monitorare gli spostamenti della popolazione presente nel Comune e limitare gli stessi ai casi strettamente necessari e, in ogni caso, alle condizioni previste dal DPCM del 11.03.2020;

VISTO l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: «In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....»;

**ORDINA**

- **di non effettuare l'approvvigionamento di acqua da tutte le fontane comunali;**
- **la chiusura del campo da tennis-calcetto;**
- **la chiusura dei parchi-gioco e delle zone ricreative presenti sul territorio comunale;**
- **l'utilizzo di panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del Comune;**

**DISPONE**

- che la Polizia Locale curerà l'esecuzione e la vigilanza sulla osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed è, sin d'ora, delegata per tutte le attività che si dovessero rendere necessarie per la sua ottemperanza
- l'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
  - Alla Prefettura di Torino;
  - Al Comando dei Carabinieri di Castellamonte;
  - Al Commissariato di Polizia di Stato di Ivrea;
  - Alla Polizia Locale.

**INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 19.03.2020

Il Sindaco

f.to Marco Angelo CORZETTO